

COMUNE DI BIENNO*Provincia di Brescia***Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale****N° 20 del 23/05/2020**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2020.

Adunanza ore **11:45**

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

Cognome e Nome	Funzione	P	A
MAUGERI MASSIMO	SINDACO	X	
BETTONI OTTAVIO	VICE SINDACO	X	
BONTEMPI FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
BETTONI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
BONTEMPI ISACCO	CONSIGLIERE	X	
FANTI DANIELE	CONSIGLIERE	X	
PANTEGHINI GIANCARLO	CONSIGLIERE	X	
TROMBINI BORTOLO	CONSIGLIERE	X	
PANTEGHINI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
PINI GERMANO	CONSIGLIERE	X	
BONALI DOMENICA	CONSIGLIERE	X	
BETTONI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
BELLICINI GIACOMO	CONSIGLIERE	X	

Presenti : 13 Assenti: 0

Presiede il Sindaco Dr. Massimo Maugeri.

Partecipa e verbalizza Il Segretario Comunale Dr. Scelli Paolo

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18.06.2014 è stata istituita nel Comune di Bienno la Tassa sui rifiuti (TARI) ed è stato approvato il relativo regolamento;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto il Decreto Legge del 17.03.2020 n. 18 art. 107 (decreto cura Italia) con il quale è stato disposto:

- comma 2) il rinvio al 31 maggio 2020 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- comma 4) il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.
- comma 5) i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 30.03.2019 è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2019, redatto in collaborazione con Valle Camonica Servizi Srl, Società affidataria del servizio del ciclo di gestione dei rifiuti;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 30.03.2019 sono state determinate le tariffe TARI per l'anno 2019;

Considerata l'emergenza epidemiologica Covid-19 in atto, in via straordinaria, vista la potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997 che consente di intervenire su vari ambiti dell'applicazione dei tributi locali, è volontà dell'amministrazione di dare mandato alla Giunta Comunale di stabilire il numero di rate e le rispettive scadenze.

Visto l'art. 44 comma 4 del regolamento comunale IUC "Al termine dell'anno d'imposta si procede alla verifica degli svuotamenti del rifiuto indifferenziato effettuati per ogni utenza. Il Consiglio Comunale definisce con delibera tariffaria il numero minimo di svuotamenti inclusi nella quota fissa per ciascuna tipologia di utenza, superato il quale si provvede ad addebitare al contribuente una quota per ogni svuotamento in eccesso. Con la medesima delibera si stabilisce il costo di ogni svuotamento in eccesso;"

Visto l'art. 46 comma 11 del Regolamento IUC che stabilisce "Il numero minimo di svuotamenti inclusi nella quota fissa ed il costo di ogni svuotamento eccedente detto numero minimo sono determinati nella delibera tariffaria";

Visto l'art. 47 comma 8 del Regolamento IUC che stabilisce "Il numero minimo di svuotamenti inclusi nella quota fissa ed il costo di ogni svuotamento eccedente detto numero minimo sono determinati nella delibera tariffaria";

Visto l'art. 55 comma 1 "Per i contribuenti che eccedono il numero minimo annuo di svuotamenti sarà richiesto il versamento a saldo con una terza rata."

- Considerato di stabilire per le utenze domestiche il numero minimo di svuotamenti annui nel seguente modo:

Numero componenti	Contenitori 40 litri	Contenitori 120 litri
1	18	10
2	20	12
3	22	14
4	24	16
5	26	18
6 e oltre	28	20

- stabilito il costo di ogni svuotamento eccedente il numero minimo sopra indicato in euro:

€. 3,30 per contenitori da 40 litri;

€. 9,90 per contenitori da 120 litri;

Stabilito che l'Amministrazione comunale intende passare durante l'anno alla raccolta bisettimanale dell'indifferenziata e che il numero sopra indicato di svuotamenti potrà essere variato con delibera di Giunta Comunale;

Visto l'art. 1 c. 169 della legge 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Atteso che con Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 9 il Comune di Prestine è stato incorporato nel Comune di Bienno, ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge 56/2014 e che questa norma è entrata in vigore il 23 aprile 2016;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Vista la Legge 07 aprile 2014 n. 56 avente ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"

Visto in particolare il comma 132 che così recita: "I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune".

Considerato che la fusione è avvenuta nel corso dell'anno 2016 e per detto anno si è provveduto all'applicazione di aliquote differenziate per i due ex territori al fine di non comportare disagio ai contribuenti;

Stabilito che dall'anno 2017 non si è inteso mantenere regolamenti, tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione ma si sono resi detti regolamenti, tributi e tariffe omogenei su tutto il territorio del Comune di Bienno;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16.02.2018 con la quale si è stabilita la volontà politico – amministrativa di non avvalersi anche per l'anno 2018 e successivi della facoltà di cui alla Legge 07 aprile 2014 n. 56 comma 132 "I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo

esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune” ma bensì di adottare per la IUC un unico regolamento nonché aliquote e tariffe unificate su tutto il territorio del Comune di Bienno così come costituito con Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 9.

Considerato pertanto che il Comune di Prestine, a seguito della fusione, è stato soppresso ed incorporato nel Comune di Bienno e che di conseguenza tariffe e regolamenti da esso approvati prima della fusione sono da considerarsi non più vigenti;

Visto l’art. 53 comma 1 del regolamento Tari con il quale si esentano:

lettera b) le utenze utilizzate per lo svolgimento di attività ritenute di estrema utilità sociale;

lettera b) ultimo periodo parziale esenzione €. 2.000,00 Fondazione ONLUS “Villa Mons. Damiano Zani”;

lettera c) le nuove utenze insediatesi nel centro storico, per i primi 5 anni;

lettera d) le utenze delle persone domiciliate presso le R.S.A.;

tutte le agevolazioni sono finanziate con apposito contributo del Comune;

Ritenuto, in base a quanto previsto dall’art. 53 comma 1 lettera c) del sopra citato regolamento, di determinare la riduzione da applicare alla tariffa delle utenze non domestiche ubicate nel centro storico nella misura del 30%, da finanziare con apposito contributo;

Visto l’art. 53 comma 1 lettera e) “per supportare le utenze nei momenti di congiuntura economica negativa possono essere stabilite riduzioni di tariffa che tengano in considerazione le tariffe ordinarie applicate, eventuali riduzioni già applicate alle utenze e le risorse a disposizione. La somma effettiva potrà essere stabilita annualmente in base alle disponibilità di bilancio e, unitamente alle riduzioni ed alla tipologia di utenze da supportare, sono fissate nella delibera tariffaria o con successiva delibera di Giunta Comunale.”

Ritenuto, in base a quanto previsto dall’art. 53 comma 1 lettera e) del sopra citato regolamento, di confermare per l’anno 2020, nella stessa misura determinate per l’anno 2017, 2018 e 2019, le riduzioni e le agevolazioni previste nella delibera di Giunta Comunale n. 103 del 28.08.2017 avente ad oggetto : “Agevolazioni Tassa Rifiuti (TARI) – Ulteriori riduzioni per l’anno 2017 alle utenze non domestiche presenti sul territorio dell’ex Comune di Prestine “da finanziare con apposito contributo, ed unita alla presente deliberazione come sub. A);

Ritenuto, in base a quanto previsto dall’art. 53 comma 1 lettera e) del sopra citato regolamento, di determinare la riduzione da applicare alla tariffa delle utenze non domestiche di cui alle categorie 16 e 17 ubicate in località Campolaro ed agli agriturismi ubicati nel Borgo di Prestine nella misura del 70%, da finanziare con apposito contributo;

Ritenuto, in base a quanto previsto dall’art. 50 comma 5) del sopra citato regolamento, di determinare la riduzione prevista per le utenze domestiche che dimostrino il possesso di un bio-composter e di aver auto smaltito la frazione organica nella misura del 10% da applicare alla parte variabile della tariffa;

Considerato che il gettito previsto per l’anno 2020, deriva dal gettito delle utenze soggette alla tassa e dal gettito del contributo versato direttamente dal Comune a copertura delle agevolazioni di cui all’art. 53 del regolamento comunale;

Viste le tariffe applicate nel 2019:

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO (2019)

	Attività	Fissa	Variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,65	0,72	1,37
2	Campeggi, distributori carburanti	1,35	1,54	2,89
3	Stabilimenti balneari	0,77	0,87	1,64
4	Esposizioni, autosaloni	0,61	0,69	1,30
5	Alberghi con ristorante	2,16	2,46	4,62
6	Alberghi senza ristorante	1,62	1,83	3,45
7	Case di cura e riposo	1,92	2,18	4,10

8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,02	2,29	4,31
9	Banche ed istituti di credito	1,17	1,34	2,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,76	1,98	3,74
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,16	2,46	4,62
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,46	1,64	3,10
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,86	2,11	3,97
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,87	0,98	1,85
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,11	1,26	2,37
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	9,79	11,06	20,85
17	Bar, caffè, pasticceria	7,36	8,32	15,68
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,56	4,02	7,58
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,11	3,52	6,63
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	12,25	13,88	26,13
21	Discoteche, night club	2,10	2,39	4,49

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE ANNO (2019)

Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa	Parte variabile
1	0,48	34,71
2	0,56	80,99
3	0,62	104,13
4	0,67	127,27
5	0,71	167,77
6 o più	0,75	196,70

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione che ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 13

Votanti: n. 13

Favorevoli: n. 9

Astenuti: n. 4 (Pini Germano, Bonali Domenica, Bettoni Angelo, Bellicini Giacomo);

DELIBERA

1) di stabilire che, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

2) di determinare, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le seguenti tariffe della TARI come l'anno 2019, anche per l'anno 2020, con decorrenza 01.01.2020;

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020

	Attività	Fissa	Variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,65	0,72	1,37
2	Campeggi, distributori carburanti	1,35	1,54	2,89
3	Stabilimenti balneari	0,77	0,87	1,64
4	Esposizioni, autosaloni	0,61	0,69	1,30
5	Alberghi con ristorante	2,16	2,46	4,62
6	Alberghi senza ristorante	1,62	1,83	3,45
7	Case di cura e riposo	1,92	2,18	4,10
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,02	2,29	4,31
9	Banche ed istituti di credito	1,17	1,34	2,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,76	1,98	3,74
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,16	2,46	4,62
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,46	1,64	3,10
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,86	2,11	3,97
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,87	0,98	1,85
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,11	1,26	2,37
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	9,79	11,06	20,85
17	Bar, caffè, pasticceria	7,36	8,32	15,68
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,56	4,02	7,58
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,11	3,52	6,63
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	12,25	13,88	26,13
21	Discoteche, night club	2,10	2,39	4,49

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020

Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa	Parte variabile
1	0,48	34,71
2	0,56	80,99
3	0,62	104,13
4	0,67	127,27
5	0,71	167,77
6 o più	0,75	196,70

3) di determinare la riduzione da applicare alla tariffa delle utenze non domestiche di cui dall'art. 53 comma 1 lettera c) di cui in premessa nella misura del 30%;

4) di determinare, ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera e), la riduzione da applicare alla tariffa delle utenze non domestiche categorie 16 e 17 ubicate in località Campolaro ed agli agriturismi ubicati nel Borgo di Prestine nella misura del 70%;

5) di determinare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera e), nella stessa misura determinate per l'anno 2017, 2018 e 2019, le riduzioni e le agevolazioni previste nella delibera di Giunta Comunale n. 103 del 28.08.2017 avente ad oggetto: "Agevolazioni Tassa Rifiuti (TARI) – Ulteriori riduzioni per l'anno 2017 alle utenze non domestiche presenti sul territorio dell'ex Comune di Prestine "ed unita alla presente deliberazione come sub. A);

6) di determinare la riduzione da applicare alla tariffa delle utenze domestiche di cui dall'art. 50 comma 5 di cui in premessa nella misura del 10% da applicare alla parte variabile della tariffa;

7) di stabilire che ulteriori riduzioni oltre a quelle deliberate nel presente atto potranno essere deliberate dalla Giunta Comunale così come previsto dall'art. 53 comma 1 lettera e);

8) di stabilire che le esenzioni e le agevolazioni previste dall'art. 53 del regolamento comunale saranno finanziate con contributo del Comune;

9) di stabilire per le utenze domestiche il numero minimo di svuotamenti annui nel seguente modo:

Numero componenti	Contenitori 40 litri	Contenitori 120 litri
1	18	10
2	20	12
3	22	14
4	24	16
5	26	18
6 e oltre	28	20

10) di stabilire il costo di ogni svuotamento eccedente il numero minimo sopra indicato in euro:

€. 3,30 per contenitori da 40 litri;

€. 9,90 per contenitori da 120 litri;

11) di stabilire che l'Amministrazione comunale intende passare durante l'anno alla raccolta bisettimanale dell'indifferenziata e che il numero sopra indicato di svuotamenti potrà essere variato con delibera di Giunta Comunale;

12) di attribuire, considerata l'emergenza epidemiologica Covid-19 in atto, in via straordinaria, alla Giunta Comunale la decisione per l'anno 2020 del numero di rate e le rispettive scadenze;

13) di dare atto dei pareri espressi in premessa;

14) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente delibera immediatamente eseguibile al fine di poter dare con urgenza esecuzione al provvedimento approvato nell'interesse anche dei cittadini, in seguito a separata votazione palese che ha ottenuto il seguente esito:

Presenti n.13

Votanti n. 13

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 4 (Pini Germano, Bonali Domenica, Bettoni Angelo, Bellicini Giacomo).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dr. Massimo Maugeri

Il Segretario Comunale
Dr. Scelli Paolo

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29/05/2020 al 13/06/2020 n° _____

Lì, 29/05/2020

Il Responsabile del procedimento
Gatti Loretta

[] Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Lì,

Il Segretario Comunale
Dr. Stanzione Giovanni

[] Divenuta esecutiva dopo il 10° giorno di compiuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Li, 23/06/2020

Il Segretario Comunale
Dr. Stanzione Giovanni
